

Spett.li Enti di formazione accreditati

e p.c. Area attuazione degli interventi
 Direzione Regionale Istruzione,
 Formazione e Lavoro

Oggetto: Osservanza delle disposizioni regionali in materia di autorizzazione.

La Deliberazione della Giunta regionale del 4 giugno 1996, n. 4572, contenente le direttive attuative della legge regionale n. 23/92 e consultabile sul sito istituzionale al link http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DGR_4572_04_06_1996.pdf, prevede al punto II - Procedure per il riconoscimento - rinnovo – revoca, lett. B) che *l'autorizzazione è valida per tre anni dalla data del rilascio. Prima dello scadere dei tre anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione deve essere richiesto il rinnovo.* Tale procedura dev'essere attivata almeno 30 giorni prima della scadenza, in modo da consentire agli uffici preposti le necessarie verifiche sulla documentazione trasmessa e agli enti di programmare le attività di pubblicizzazione dei corsi, di raccolta delle iscrizioni e di avvio delle attività.

Proprio a fronte della difficile situazione epidemiologica, la Regione ha adottato molteplici misure per semplificare/snellire le procedure: a titolo di esempio, il ricorso estensivo alla formazione a distanza e l'utilizzo ampio delle comunicazioni a distanza, in sostituzione della consegna cartacea e della vidimazione dei registri. L'efficace funzionamento della formazione non può tuttavia prescindere, ancor di più nell'attuale periodo, dall'esatta osservanza delle disposizioni e delle tempistiche stabilite da parte dei soggetti formatori.

Nell'ambito di ordinari controlli, si è rilevato invece che in diversi casi le disposizioni richiamate non siano state osservate, con la conseguenza che alcuni corsi sono stati organizzati e addirittura attivati in assenza di autorizzazione. In questi casi di fatto le attività formative vengono realizzate senza legittimazione, sebbene sia stata data comunicazione del loro avvio da parte degli enti; sussiste quindi un concreto rischio riguardante il regolare svolgimento e conclusione dei corsi.

Si ricorda infatti che l'autorizzazione rappresenta l'atto con cui la Regione - garantendo la sussistenza dei necessari presupposti e requisiti - permette agli enti accreditati l'esercizio di attività formative riconosciute, i cui esiti hanno valore pubblico e spendibilità nazionale.

In assenza di autorizzazione, i corsi e gli esami devono quindi essere sospesi, in modo che gli enti di formazione possano sanare al più presto la situazione e vengano ripristinate le condizioni di legittimità formale e sostanziale necessarie. Solo a fronte di fondate giustificazioni, di invio tempestivo della documentazione completa e in relazione allo stato in essere del corso già in svolgimento/concluso, può essere consentita la prosecuzioni/conclusione del corso.

Rimane invece inibita del tutto la possibilità di avviare nuovi corsi.

Il perdurare o ripetersi di violazioni delle disposizioni sopra richiamate, comporta altresì l'applicazione di sanzioni più gravi, come la sospensione dell'accreditamento, fino alla revoca dello stesso.

Si evidenzia infine che, nei casi in cui non sia stato richiesto per tempo, non è possibile procedere con il rinnovo, bensì con una nuova richiesta di autorizzazione, con aggravio di oneri amministrativi e impatto sulle tempistiche di lavorazione di tutte le pratiche.

Si invita, perciò, al rispetto attento puntuale e attento di tutte le disposizioni in materia, in modo da evitare conseguenze negative sul sistema formativo e soprattutto sugli utenti.

Cordiali saluti.

La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)

La Dirigente
(Dott.ssa Alessandra Tomai)*
Firmato digitalmente tramite Namirial

Il Funzionario Responsabile
(P.O. Dott.ssa Raffaella Velli)